



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE IV - POLITICHE, NORMATIVE E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI PER I CONSUMATORI. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA

FAQ 20/03/2025

- **DD 14 febbraio 2025 – Modalità, termini e criteri per il finanziamento della Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore 2025 – 2026 e definizione di aspetti operativi di cui all’Avviso sulle competenze digitali del 29 novembre 2024.**
- **AVVISO PUBBLICO del 29 novembre 2024 rivolto alle regioni per lo sviluppo delle competenze digitali dei consumatori adulti e dei vulnerabili.**

Link utili:

- D.M. 31 luglio 2024: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-31-luglio-2024-fondo-derivante-dalle-sanzioni-amministrative-da-destinare-ad-iniziativa-a-vantaggio-dei-consumatori>
- Avviso pubblico 29 novembre 2024: [Avviso 29 novembre 2024 rivolto alle Regioni per lo sviluppo di competenze digitali dei consumatori adulti e dei vulnerabili](#)
- D.D. 14 febbraio 2025: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-14-febbraio-2025-finanziamento-della-rete-degli-sportelli-per-i-consumatori-in-ambito-regionale>



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
Con riferimento all'art. 8, comma 5, si chiede cosa si intende per "personale di nuova assunzione" e se si tratta di persone assunte dopo l'inizio del periodo finanziato?	Si considera di nuova assunzione, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Decreto, il personale dipendente assunto in data uguale o successiva alla data di pubblicazione del Decreto (ovvero 14.02.2025)	Art. 8, comma 5 (DD 14/02/2025)
Per quanto riguarda la commissione di verifica, la Regione impegna ed eroga solo la quota del componente regionale?	SI - L'art. 13, comma 5, del D.D. 14/02/2025 infatti prevede che " <i>Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del finanziamento riconosciuto alla Regione dal presente decreto e sono erogati da parte del Ministero e della Regione ciascuno al proprio rispettivo rappresentante</i> ". Esemplificando, l'importo del finanziamento riconosciuto provvisoriamente a favore della Regione viene impegnato dal Ministero a favore della stessa, comprensivo degli oneri per la Commissione. Per quanto riguarda l'erogazione della sola quota per il componente ministeriale (sempre a valere sul predetto finanziamento) viene direttamente pagata dal Ministero mentre l'eventuale quota per il componente regionale (sempre a valere sul finanziamento riconosciuto) viene impegnata e pagata dalla Regione secondo le proprie regole di contabilità.	Art. 13, comma 5 (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
Come calcolare la quantificazione delle spese della Commissione di verifica?	La base di calcolo per determinare gli oneri per il componente ministeriale è rappresentata dal totale del finanziamento riconosciuto alla Regione dal decreto 14 febbraio 2025 (Rete sportelli) e dell'avviso 29 novembre 2024 (competenze digitali). Sull'importo complessivo si applica la percentuale dello 0,50% con il limite inferiore di € 1.500,00 ed il limite superiore di € 2.800,00. In estrema sintesi gli oneri per il rappresentante Ministeriale sono pari allo 0,50% del totale del finanziamento riconosciuto con i predetti due provvedimenti. Qualora il valore così determinato fosse inferiore ad € 1.500,00, gli oneri sarebbero pari a € 1.500,00, qualora fosse superiore a € 2.800,00 gli oneri sarebbero pari ad € 2.800,00. Nel caso in cui la Regione preveda gli oneri di verifica per il proprio rappresentante, ne determina l'ammontare che non può essere superiore alla misura dello 0,50% del totale del finanziamento come sopra individuato e contenuto entro il limite massimo di € 2.800,00.	Art. 13, comma 6 (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
Una Associazione iscritta al registro regionale si trova in procinto di nominare, probabilmente nel prossimo mese di aprile, un nuovo rappresentante legale della medesima Associazione. Tra i possibili candidati stanno valutando la possibilità di nominare un proprio dipendente, assunto a far data dal 15.01.2024, con regolare busta paga, il quale svolge anche il ruolo di “Facilitatore-formatore” in quanto formato con i corsi di Repubblica Digitale di n. 100 ore. Pertanto, nel caso che il suddetto dipendente venga eletto rappresentante legale dell'associazione, si chiede se i costi relativi all'attività lavorativa svolta dallo stesso possano essere ammessi tra le spese da rendicontare nell'ambito dei Piani di iniziative a favore dei consumatori finanziati da codesto Ministero.	Il quesito deve essere valutato alla luce della disposizione dell'art. 8, comma 5 del D.D. 14.02.2025 circa la non ammissibilità delle spese prevista, tra l'altro, per il personale dipendente dell'associazione di nuova assunzione riguardo a soggetti che ricoprono cariche di amministratori dell'associazione stessa. Si considera di nuova assunzione il personale assunto con contratto di lavoro subordinato in data uguale o successiva alla pubblicazione del Decreto 14.02.2025. Si precisa inoltre che le spese rendicontabili sarebbero in ogni caso solo quelle riferite alle prestazioni di lavoro dipendente per le attività svolte per le attività progettuali con esclusione delle attività relative allo svolgimento della carica di amministratore.	Art.8, comma 5 (DD 14/02/2025)
La data di apertura degli sportelli deve essere necessariamente la stessa per tutti gli sportelli (anche nuovi sportelli) fermo restando che le attività devono concludersi entro il 30.09.2026?	La data di apertura dei singoli sportelli può essere diversa (va indicata dalla Regione nei previsti modelli excel); ciò che viene richiesto è che la durata minima di apertura di ciascuno sportello deve essere uguale o superiore a 12 mesi (con conclusione entro il termine ultimo del 30.09.2026).	Art. 6, comma 2, lett. n) (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
Il bando prescrive, all'art. 6, lettera f) tra i requisiti minimi che gli sportelli devono soddisfare "l'identificazione del conciliatore <u>disponibile</u> presso lo sportello....". La disponibilità può essere resa tramite collegamento telematico o necessariamente deve essere disponibilità fisica/in presenza presso lo sportello?	Trattandosi di sportelli fisici la presenza del conciliatore deve essere ugualmente fisica, salvo la possibilità di organizzare contatti preliminari da remoto volti anche alla migliore riuscita dell'assistenza.	Art. 6, comma 2, lett. f) (DD 14/02/2025)
Le spese per il personale assunto dal sindacato e dato in prestito all' associazione sono ammissibili? (per le ore di utilizzo del proprio personale il sindacato emetterebbe fattura all'associazione)	No, non rientra tra le tipologie di spesa ammissibili. Le spese ammissibili sono relative al solo personale dipendente dell'associazione.	Art. 8, comma 1, lett. d) (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
Le spese per le collaborazioni coordinate continuative (co.co.co.) sono ammissibili?	Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. d) <i>“sono ammissibili le spese di retribuzione del personale: dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali non autonome con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta. Non possono essere riconosciute quali spese di personale le prestazioni di lavoro autonomo.”</i> Sono rendicontabili se le prestazioni lavorative per la realizzazione delle attività progettuali sono rese sulla base di contratti co.co.co regolarmente registrati ed in regola con le disposizioni fiscali e contributive e l'oggetto e le modalità e la direzione delle attività lavorative sono tali da non far configurare la prestazione come di lavoro autonomo.	Art. 8, comma 1, lett. d) (DD 14/02/2025)
La rimodulazione tra le macro-voci consentita dal decreto all'art. 8, comma 6, deve rispettare lo stesso iter richiesto per l'ammissione del piano di attività? (art. 9, comma 3: parere del comitato dei consumatori, delibera di giunta).	La rimodulazione tra le macro-voci di spesa documentata, fino ad un massimo del 20%, purché all'interno della medesima linea di attività è consentita senza necessità di ulteriori adempimenti.	Art. 8, comma 6 (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
La consulenza di primo contatto fornita dall'esperto legale individuato dall'associazione ai cittadini che si rivolgono agli sportelli rientra tra le voci delle spese ammissibili art. 8, comma b)?	Le consulenze di primo contatto rese dall'esperto legale nei riguardi dei cittadini che si rivolgono allo sportello finanziato sulla base del DD 14.02.2025 possono essere rendicontate tra le spese per la realizzazione del programma.	Art. 6, comma 2, lett. g) Art. 8, comma 1, lett. c) (DD 14/02/2025)
Ci sono esempi di compilazione dei file formato excel per gli sportelli aggregati?	Si veda file excel allegato alle Faq.	
È ammissibile un contratto di assunzione subordinata di lavoro a chiamata o intermittente (job on call) in sostituzione di un'assunzione a tempo determinato?	Alla luce della normativa vigente, la fattispecie del lavoro a chiamata o intermittente (job on call) può ritenersi rendicontabile alla voce di spesa del personale dipendente (art. 8 comma 1 lett. d). Naturalmente, l'ammissibilità della spesa è subordinata al rispetto di tutte le condizioni e requisiti previsti dalla norma, nonché della dimostrazione dell'effettivo svolgimento e pertinenza della prestazione per le attività progettuali. Dovrà essere resa disponibile per la rendicontazione e la verifica, a titolo esemplificativo la seguente documentazione: il contratto di lavoro, comunicazione attivazione prestazione, versamenti contributivi, dichiarazione di rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa a firma del Rappresentante legale (età del dipendente, ore di lavoro complessive nell'ultimo triennio, ecc.), registrazione dei giorni e ore prestate per il progetto sottoscritte dal dipendente e dal datore di lavoro, ecc.	Art. 8, comma 1, lett. d) (DD 14/02/2025)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
Quando si parla di "Formazione specifica dei responsabili ed operatori degli sportelli" si intende la formazione che è stata messa a punto con la piattaforma Digitalmentis, che è il portale di riferimento?	La formazione potrà comprendere anche i contenuti presenti nella piattaforma Digitalmentis.	Competenze Digitali (DD 29/11/2024)
In passato si è convenuto che ogni associazione avesse anche una persona formata dalla mis. 1.7.2 (facilitatore digitale). Quest'ultima attività formativa è necessario verificare se è ancora disponibile, e per quanto tempo ancora, visto che la misura in questione scadrà a fine anno.	Preliminarmente, si evidenzia quanto riportato all'art. 2 del bando competenze digitali, ovvero che il piano di formazione e informazione è elaborato anche alla luce del preliminare raccordo con gli uffici regionali che si occupano di realizzazione della misura in materia di educazione digitale prevista di cui alla misura 1.7.2. del PNRR al fine di proseguire nella complementarità e sinergia tra le due iniziative, pertanto, anche attraverso i referenti regionali potranno essere acquisite le necessarie informazioni al riguardo. Ad ogni buon conto è stato appositamente consultato al riguardo il Dipartimento trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, che ha confermato che è ancora possibile usufruire della formazione, come i facilitatori del precedente avviso di Digitalmentis. Per farlo si devono far pervenire al Dipartimento Trasformazione Digitale le richieste da parte dei referenti regionali per la misura M1C1 1.7.2.	Competenze Digitali (DD 29/11/2024)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
Si è pensato che le Regioni possano attivare formazione specifica anche attraverso programmi appositamente studiati, magari per integrare, ove ritenuto necessario, la formazione acquisita con Digitalmentis, anche con focus che riguardano strumenti digitali di interesse locale (ad esempio i servizi pubblici locali, il fascicolo sanitario regionale, ecc.). Si chiede nello specifico se il MIMIT ha una propria interpretazione rispetto a quanto sopra.	Tenuto conto che l'obiettivo è innalzare il livello delle competenze digitali della cittadinanza adulta e dei soggetti vulnerabili e contribuire alla realizzazione delle finalità della Strategia Nazionale per le competenze digitali, le attività di formazione specifica che si svolgano negli ambiti della Strategia possono essere ricomprese.	Competenze Digitali (DD 29/11/2024)
La data di avvio delle attività dell'iniziativa, e quindi il riconoscimento delle spese, è subordinato alla trasmissione mod. 2bis PIANO DI DETTAGLIO TECNICO OPERATIVO, o l'avvio può essere già stato effettuato a partire dal decreto di ammissione provvisoria a finanziamento e, cioè, dal 23 dicembre 2024?	L'avvio delle attività può essere effettuato a partire dal decreto di ammissione provvisoria a finanziamento del 23/12/2024 e le spese possono essere riconosciute a decorrere dalla data in cui sono state avviate le attività.	Competenze Digitali (DD 29/11/2024)



DOMANDA	RISPOSTA	Riferimento Decreto
La quota di spese generali è quella individuata dal cosiddetto "decreto sportelli" del 14 febbraio 2025, che disciplina quanto non previsto nell'avviso del 29 novembre, e individua nel 20% la quota di spese generali specificandone la natura. Nel nostro caso, quindi, al contributo in oggetto si dovrebbe togliere la quota di spese generali (in analogia alle spese della commissione di verifica) e ripartire il contributo rimanente fra voci di spesa specificatamente individuate per le attività realizzabili. Anche in questo caso chiedo se l'interpretazione è corretta.	L'Avviso competenze digitali del 29 novembre 2024 non prevede la tipologia delle spese generali.	Competenze Digitali (DD 29/11/2024)